

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

A seguito della L 174/2005 è stata emanata la LR 23/2009, che prevede tra l'altro che:

- l'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale ed è soggetto alla dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente (ora segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'aggiornato art. 6 della LR 23/2009)
- per ogni sede dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al comma 1
- l'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali utilizzati abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati
- l'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso la sede designata dal cliente, in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente. È ammessa la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. È altresì ammesso lo svolgimento dell'attività a fini didattici o di dimostrazione
- non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio
- è ammessa la vendita o comunque la cessione alla clientela di prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nella LR 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni
- oltre ai trattamenti e ai servizi indicati all'articolo 2, comma 1, della legge statale, le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ossia laccatura e limatura di unghie
- l'abilitazione professionale di acconciatore si consegue tramite il superamento di un apposito esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:
 - a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
 - b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della L 25/1955 (Disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria
- l'abilitazione professionale è rilasciata dalla Regione, che può avvalersi di enti od organismi autonomi o strumentali per l'organizzazione e la gestione dei corsi e degli esami
- i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore
- i soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della legge statale e che intendano ottenere l'abilitazione professionale di acconciatore sono tenuti, in alternativa:
 - a) a frequentare apposito corso di riqualificazione professionale
 - b) a sostenere l'esame.

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvedono alla formulazione del parere obbligatorio ai fini dell'emanazione del provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Non provvedono più (Regione Liguria, prot. 124088 del 24.4.2019) all'accertamento delle condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge statale, ai fini della partecipazione all'esame tecnico-pratico.

Il 30 settembre 2011 è stata approvata la delibera di Giunta regionale che ha stabilito i contenuti dei programmi dei corsi, la programmazione e l'organizzazione degli esami, compresa la composizione della commissione d'esame, gli standard professionali e formativi per il conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore ed i contenuti e l'organizzazione dell'apposito corso di riqualificazione professionale. Da tale data, pertanto, per l'esercizio dell'attività di acconciatore occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla LR 23/2009 sopra indicati.